

Lotta all'evasione fiscale anche con le operazioni sospette

Possibile utilizzare a fini fiscali anche quanto reperito dalla GdF in sede di approfondimento delle SOS

/ Maurizio MEOLI

L'obbligo di segnalazione delle **operazioni sospette** di riciclaggio (e di finanziamento del terrorismo) costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio per tutti i soggetti destinatari di essa e, quindi, anche per i professionisti (e, in particolare, per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). Il DLgs. [90/2017](#) ha trasferito le principali indicazioni in materia dall'art. 41 all'[art. 35](#) del DLgs. 231/2007.

Sul tema le novità sono sostanzialmente limitate. Le differenze contenute nel nuovo art. 35 riguardano:

- la maggiore tassatività dell'obbligo di procedere alla segnalazione **"prima"** di compiere l'operazione;
- il fatto che, fra gli elementi di sospetto, il ricorso frequente e ingiustificato al contante perde il riferimento ad importi pari o superiori a 15.000 euro, guardandosi ora unicamente l'eventuale incoerenza di tali transazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
- la circostanza che (a differenza che in passato) gli indicatori di anomalia saranno indifferenziati per tutte le categorie dei soggetti destinatari.

La portata **limitata** delle novità in materia è sottolineata anche dalla relazione illustrativa del DLgs. 90/2017, la quale osserva come la nuova disciplina riproduca "in modo pressoché pedissequo il contenuto delle disposizioni dettate in materia prima della novella, limitandosi a razionalizzarne la disciplina e a introdurre taluni correttivi resi necessari dagli specifici interventi del legislatore comunitario sul punto".

Oltre a quanto evidenziato, peraltro, il primo periodo del primo comma del nuovo art. 35 reca un'ulteriore precisazione. In base alla nuova disposizione, infatti, l'invio alla UIF della segnalazione di operazione sospetta deve avvenire quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo "o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività **criminosa**". La previsione normativa, quindi, ripropone la formula in precedenza contenuta nell'art. 41 comma 1 primo periodo del DLgs. 231/2007 con l'eccezione del passaggio virgolettato.

Si tratta di un'ipotesi residuale che appare prescindere da qualsiasi profilo di riciclaggio. Letteralmente, infatti, focalizzando l'attenzione sull'ultima, nuova, alternativa, la norma dice che la segnalazione di operazione sospetta deve essere, "comunque", effettuata, prima di

compiere l'operazione, quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da "attività criminosa"; ovvero, in base al nuovo [art. 1](#) comma 2 lett. b) del DLgs. 231/2007, dalla realizzazione o dal coinvolgimento nella realizzazione di un "delitto non colposo" (e sono tali tutti i reati tributari di cui al DLgs. [74/2000](#)).

In pratica, l'obbligo di segnalazione scatta – peraltro **immediatamente**, ovvero prima di compiere l'operazione richiesta – nel momento in cui il professionista sa o sospetta che i fondi che il cliente intende utilizzare derivano da un reato tributario.

Ciò è da correlare con la nozione di riciclaggio rilevante ai fini del DLgs. [231/2007](#) (ovvero, a fini dell'obbligo di segnalazione). Essa è particolarmente ampia e – fin dalla sua introduzione – è andata anche oltre quello che, oggi, è il reato di autoriciclaggio ([art. 648-ter.1](#) c.p.). In particolare, ai sensi del nuovo [art. 2](#) comma 4 lett. c) del DLgs. 231/2007, si intende per riciclaggio anche l'acquisto, la detenzione o l'**utilizzo** di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. E, quindi, costituiscono riciclaggio – e in quanto tali sono da segnalare alla UIF – anche casi in cui i proventi di un'attività criminosa (ad esempio, evasione fiscale) vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale (ovvero condotte che, *ex art. 648-ter.1* c.p., non sono punibili né come riciclaggio né come autoriciclaggio).

A fronte di ciò, poi, si evidenzia come, in base ai nuovi [artt. 34](#) comma 1 e [9](#) comma 9 del DLgs. 231/2007, da un lato, i dati e le informazioni "conservate" dai soggetti obbligati sono utilizzabili a **fini fiscali** e, dall'altro, che i dati e le informazioni acquisite dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività svolte sono utilizzabili ai fini fiscali.

Il confronto tra tale nuova disciplina e il precedente art. 36 comma 6 – che limitava l'utilizzabilità ai fini fiscali ai soli dati e informazioni "registrate" – rivela il venir meno di qualsiasi incertezza circa la possibilità per la Guardia di finanza di impiegare ai fini fiscali in modo completo tanto gli esiti di controlli antiriciclaggio quanto quelli degli approfondimenti di operazioni sospette.